

legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, concernente «Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali» ha definito l'ambito di applicazione dell'art. 83.

Con la DGR n. 1439 del 4 dicembre 2017 *“Istituzione del Centro regionale integrato per la Ricerca biomedica e dei servizi sanitari e per la Valutazione delle Tecnologie sanitarie (HTA) del Servizio Sanitario Regionale dell’Umbria (CRIVAT - Umbria). Approvazione Schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Umbria e IZSUM. Recepimento Intese Stato-Regioni di riferimento del 21 settembre 2017”*, ha istituito il CRIVAT che prevede tra le funzioni quella di supporto tecnico-amministrativo al costituendo Nucleo regionale per l’HTA di cui alla DGR 58/2016.

Con nota PEC n. 0026752 dell’8 febbraio 2018 e n. 0204564-2018 del 24 settembre 2018 l’Azienda ASL Umbria 2 ha inviato la documentazione per la richiesta di autorizzazione all’acquisizione, rispettivamente, di un Sistema di navigazione per chirurgia spinale e trauma e di un angiografo mobile mentre con nota PEC n. 0111794 del 31 maggio 2018 l’Azienda Ospedaliera di Terni ha inviato la documentazione per la richiesta di autorizzazione all’acquisizione di un Acceleratore lineare compatto (IGRT-IMRT).

Successivamente il CRIVAT, con note di convocazione del 3 luglio 2018 e del 19 ottobre 2018 il CRIVAT si è riunito il giorno, rispettivamente, 9 luglio 2018 e il 22 ottobre 2018 ed ha esaminato le predette richieste di autorizzazione pervenute da parte delle Aziende sanitarie.

Il CRIVAT, a seguito dell’esame dei documenti forniti dalle aziende richiedenti, ha redatto appositi verbali contenenti le schede di valutazione circa le singole tecnologie da sottoporre, nelle more della costituzione del Nucleo regionale per l’HTA di cui alla DGR 58/2016, al direttore regionale Salute per i successivi adempimenti di competenza.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2018, n. **1498**.

Atto di programmazione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, ex art. 20 della legge 328/2000 - anno 2018 - e disposizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: **“Atto di programmazione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, ex art. 20 della legge 328/2000 - anno 2018 - e disposizioni.”** e la conseguente proposta dell’assessore Luca Barberini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 e ss.mm.ii. *“Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”*;

Visto il Nuovo Piano sociale regionale, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale del 7 marzo 2017;

Visto l’art. 20 della legge 238/2000 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*, nonché l’art. 21 del D.Lgs. n. 147 del 2017;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 26 novembre 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 dicembre 2018 al n. 3492 di adozione del Piano Nazionale sociale, per il periodo 2018-2020 e di riparto del Fondo nazionale per le Politiche sociali per l’anno 2018;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare, così come indicato negli allegati 1a) e 1b), che uniti al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, il riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) anno 2018, ex art. 20 della

legge 328/2000, assegnate alla Regione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 26 novembre 2018 e registrato dalla Corte dei Conti in data 14 dicembre 2018 al n. 3492, predisposto nel rispetto dei vincoli di struttura programmatica e dei vincoli del Piano Sociale nazionale 2018-2020, ai sensi del comma 1 e comma 3 dell'art. 3 del citato decreto;

2) di precisare che le risorse Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) anno 2018 di cui al punto precedente sono assegnate ai Comuni capofila delle Zone sociali/Unione dei Comuni del Trasimeno nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 11/2015, precisando che le risorse di cui al presente atto sono destinate alla gestione associata dei servizi e degli interventi sociali;

3) di approvare le modalità e i criteri di riparto delle risorse del Fondo di cui ai punti precedenti ai Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno ad essi destinate, così come definiti nel documento istruttorio e nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, qui integralmente richiamato, tenuto conto che i suddetti criteri, in attuazione della normativa in vigore, fanno riferimento a parametri demografico-sociali;

4) di rinviare a successivo atto la programmazione della quota del FNPS destinate, pari ad € 61.538,46, come da atto allegato 1a) al presente atto, oltre al cofinanziamento regionale per il 20%, al Programma P.I.P.I. nel rispetto del vincolo di cui all'art. 4 del decreto, che verrà adottato successivamente alla emanazione di provvedimenti a livello nazionale circa le modalità attuative;

5) di dare atto che le risorse del Fondo sociale regionale di cui ai punti precedenti sono iscritte al bilancio regionale anno 2018, ai seguenti capitoli:

— L2836 - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, per l'importo di € 1.781.767,96;

— Y2836 - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale per l'importo di € 1.000.000,00;

— 12836 - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1203: Interventi per gli anziani, per l'importo di € 800.000,00;

— F2836 - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1202 Interventi per la disabilità per l'importo di € 572.651,95;

— Capitolo di nuova istituzione Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, per l'importo di € 50.000,00;

— 02718 - U.P.B. 13.1.010 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale per l'importo di € 244.000,00;

— A2718 - U.P.B. 13.1.005 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale per l'importo di € 6.000,00;

6) di ricordare che il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse interessate dal presente atto dovranno avvenire, nel rispetto di quanto imposto dal decreto del 26 novembre 2018, a cura del Comune capofila di Zona Sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno, entro il 30 giugno 2019, utilizzando l'apposita modulistica che sarà fornita dal Servizio competente;

7) di trasmettere il presente atto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto di riparto delle risorse FNPS anno 2018 ai fini della erogazione delle medesime risorse assegnate alla Regione, dando atto che la programmazione è nel rispetto dell'allegato A) di detto decreto,

8) di rinviare a successivi atti dirigenziali, dei Servizi competenti della Direzione Salute welfare organizzazione e risorse Umane, l'impegno e la liquidazione delle somme ripartite;

9) di pubblicare il presente atto comprensivo degli allegati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

10) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi del comma 1, dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Barberini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Atto di programmazione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, ex art. 20 della legge 328/2000 - anno 2018 - e disposizioni.

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 26 novembre 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 dicembre 2018 al n. 3492, ai sensi del comma 7, art. 20 della legge 328/2000 è stato approvato il riparto delle risorse per l'anno 2018 afferenti al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) - il quale costituisce una delle tre fonti che finanziano il sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali (art. 357 della l.r. 9 aprile 2015, n. 11 ss.mm.ii. "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali") Le altre due ordinarie fonti di finanziamento richiamate dal citato articolo sono le risorse comunali

e quelle regionali, in particolare del Fondo Sociale Regionale. Relativamente alle risorse stanziare dal bilancio regionale per l'anno 2018, per quest'ultimo Fondo la Giunta regionale ha già approvato l'atto di programmazione annuale con deliberazione 1166 del 22 ottobre 2018, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 357 della l.r. 11/2015, ripartendo un ammontare di risorse complessive di € 3.588.000,00.

La predetta DGR 1166/2018, invece, per quanto riguarda la programmazione delle risorse del FNPS, anno 2018, assegnate alle Regioni, rinviava a successivo atto in quanto il Fondo suddetto, a partire dal corrente anno è stato collegato all'approvazione del primo Piano Sociale nazionale in attuazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 147 del 2017, a suo tempo ancora in corso di predisposizione ed ora approvato con il sopra citato decreto di riparto del FNPS.

Con l'art. 1 di quest'ultimo decreto viene adottato il Piano Sociale nazionale relativo al triennio 2018-2020, il quale costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al FNPS e ne individua, nei limiti delle risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. Sulla base del suddetto Piano le Regioni, nel rispetto dei propri modelli organizzativi, programmano l'impiego delle risorse del FNPS assegnate alle medesime.

L'art. 2 del citato decreto e l'allegata Tabella 2 prevedono il riparto della quota del FNPS anno 2018 assegnata alle Regioni: le risorse complessive, a livello nazionale, sono pari ad € 266.731.731,00, quelle assegnate alla Regione Umbria, pari ad € 4.454.419,19. Tenuto conto di ciò, con il presente atto si procede alla programmazione delle suddette risorse.

PREMESSA: quadro istituzionale-organizzativo e scenario della programmazione

Il quadro istituzionale-organizzativo che fa da sfondo al presente atto di riparto delle risorse è quello disegnato dalla legge regionale 11/2015 ss.mm.ii. che riconosce quale livello ottimale per la gestione dei servizi sociali le Zone sociali, costituite prevalentemente attraverso lo strumento convenzionale di cui all'articolo 30, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La Convenzione per la gestione associata, richiamata all'art. 265 del TU 11/2015, diventa, pertanto, lo strumento attraverso il quale i Comuni conferiscono la delega per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali alla Zona Sociale ed individuano il Comune capofila della Zona quale ente delegato all'esercizio delle attività indicate nella medesima Convenzione, il quale, senza acquisirne la titolarità, agisce per conto dei Comuni della Zona secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni. In forza di ciò il Comune capofila pone in essere atti a rilevanza esterna, in nome e per conto dei Comuni della Zona sociale.

Nel corso del 2017, anche come passaggio necessario e propedeutico dell'attuazione degli interventi previsti nel POR-FSE Umbria 2014-2020 Asse II "*Inclusione Sociale e lotta alla povertà*", 11 Zone sociali su 12 hanno rinnovato o integrato le convenzioni per la gestione associata delle funzioni in materia sociale esistenti. Nel primo trimestre del 2018 anche la Zona sociale n. 6, Norcia ha sottoscritto la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali. Va ricordato, infine, che, nel 2017, con riferimento all'ambito territoriale della Zona sociale n. 5, è stata costituita l'Unione dei Comuni (art. 32 d.lgs 267/2000) denominata "*Unione dei Comuni del Trasimeno*", tra i Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegara, e Tuoro sul Trasimeno. Lo statuto dell'Unione dei Comuni del Trasimeno prevede il conferimento all'Unione delle funzioni e dei servizi, anche sociali, da regolare con apposita Convenzione, che è stata sottoscritta dai Comuni aderenti all'Unione in data 6 aprile 2017, con effettivo passaggio delle funzioni a partire dall'1 luglio 2017.

Il protagonismo attivo delle Autonomie locali è stato, pertanto, elemento distintivo anche della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 POR Umbria, nel cui ambito, secondo quanto definito con DGR 1633/2015, di approvazione della Linea di indirizzo sulla programmazione dell'Asse *Inclusione Sociale e lotta alla povertà*, sono state previste:

— da un lato azioni a regia centrale, attuate direttamente dalla Regione o dalla stessa poste in capo, in prevalenza attraverso l'istituto della concessione amministrativa ex L. 241/90 art. 12, anche a soggetti privati individuati attraverso procedure di evidenza pubblica e configurati, ai sensi dei Regolamenti, quali beneficiari finali (si richiamano qui alcuni interventi: SIAPiù, Adulti vulnerabili, Esecuzione penale esterna, Esecuzione penale intramuraria, Mediazione penale, Invecchiamento attivo, e Innovazione sociale, LIVEAS, Osservatorio Disabilità e Sistema di Monitoraggio);

— dall'altro le azioni strutturate su scala territoriale (Zone sociali) il cui riferimento giuridico è l'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, in quanto contesto di chiara disciplina di funzioni, compiti e responsabilità fra le parti, dalla programmazione all'attuazione (si richiamano gli interventi: Mediazione familiare, Servizio di assistenza domiciliare ai minori, Tutela dei minori, Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità, Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio); Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio), Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente), Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità e Family Help).

Si richiama come atto strategico di riferimento della programmazione regionale la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 156 del 7 marzo 2017, con la quale è stato approvato il Nuovo Piano Sociale regionale (2017-2019). Con tale atto viene ridisegnata la *governance* sociale, spingendo, anche con riferimento all'utilizzo dei fondi europei, verso una programmazione integrata a livello locale degli interventi sociali.

VINCOLI

Sotto l'aspetto formale la presente ripartizione conferma la consolidata articolazione per macro-aree di intervento, tuttavia, nel rispetto dell'allegato A) del decreto di riparto del FNPS, sulla base del quale le Regioni devono monitorare e rendicontare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la struttura del citato documento e secondo le indicazioni del Piano Sociale nazionale.

Quanto alla struttura della programmazione, per ogni area di intervento (minori, povertà, disabilità e non autosufficienza) sono previsti: un 'macro livello' e più 'obiettivi di servizio'.

Quanto ai vincoli derivanti dal Piano Sociale nazionale si richiama quanto in esso stabilito in merito alla necessaria fase di transizione che lascia "un certo grado di libertà alle Regioni ed ai territori nell'utilizzo delle risorse" prevedendo, a tal fine, che, "in sede di prima applicazione, debba restare valido il riferimento alla matrice di macro livelli e aree di intervento su cui, dal 2013, le Regioni programmano le risorse del Fondo e che, per non più del 40% della quota trasferita, l'unico limite all'utilizzo del FNPS sia rappresentato dal complesso degli interventi e dei servizi sociali come delimitato dalla medesima matrice".

Ne deriva, tuttavia, che tenendo conto dei diversi punti di partenza e dalla necessità di un approccio graduale che permetta una certa flessibilità nell'utilizzo territoriale delle risorse trasferite, il Piano Sociale nazionale prevede un percorso volto a garantire un primo obiettivo comune a tutti i territori da avviare, sintetizzabile nella necessità di tenere conto delle risorse messe a disposizione con gli altri fondi nazionali/Piani di finanziamento dei servizi e, nello specifico: del Piano per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà (c.d. Piano Povertà), del Fondo per la non autosufficienza e di quello del 'Dopo di noi' per le politiche della disabilità e non autosufficienza. Ne deriva che, nell'ambito del predetto Piano Sociale nazionale vengono definiti obiettivi nell'area delle politiche dell'infanzia e dell'adolescenza, stabilendo una copertura di questa area di intervento con vincolo di destinazione di almeno il 40% delle della quota di risorse del FNPS trasferita alle Regioni.

Si richiama, inoltre, quanto previsto dall'art. 4 del decreto di riparto del Fondo, il quale stabilisce che sulla quota del FNPS destinata alle Regioni, sono finanziate azioni volte all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.), di cui all'accordo in Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017 tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e Autonomie locali.

Pertanto, fermo restando il coordinamento tecnico-scientifico, che rimane in capo al Ministero, le risorse per l'attuazione del suddetto Programma rientrano nella quota del FNPS assegnata alle Regioni e ciascuna Regione deve garantire una estensione del medesimo Programma, in termini di risorse e di numero di Ambiti territoriali coinvolti, pari almeno a quanto indicato nel decreto direttoriale 22 dicembre 2017, con riferimento alla passata annualità del FNPS, ovvero per un numero complessivo di n. 65 ambiti, per un totale di 4 milioni di euro, a livello nazionale, tenuto conto del cofinanziamento del 20% già garantito dalle Regioni. Per la Regione Umbria ciò si traduce in un (1) ambito territoriale finanziabile per complessive risorse pari ad € 61.538,46 oltre a 20% di cofinanziamento a valere sul FSR (art. 357 della l.r. 11/2015). Resta fermo che, in coerenza con il Piano sociale nazionale, le Regioni si impegnano a sviluppare un Programma P.I.P.P.I. in prospettiva in tutti gli ambiti in cui ci siano le condizioni per attuarlo.

Per la programmazione delle suddette risorse, così come vincolate ai sensi dell'art. 4 del decreto per il Programma P.I.P.P.I., si rinvia a successivo atto da approvare a seguito della emanazione di provvedimenti a livello nazionale circa le modalità attuative.

CRITERI

Per ogni macro-area, nel rispetto dell'art. 357 della L.R. n. 11/2015 ss.mm.ii., viene preso a riferimento il dato della popolazione residente (ultimo dato ISTAT disponibile), ponderato dai due seguenti parametri:

a) *demografico* (rilevazione della popolazione residente, ponderata dal numero delle famiglie residenti, tenuto conto della centralità attribuita alla famiglia ed ai soggetti che la compongono nell'ottica dell'interdipendenza dei problemi dei singoli con i micro contesti di riferimento);

b) *sociale*, connesso ai caratteri della popolazione target delle aree di intervento destinatarie delle politiche sociali. Le caratteristiche sociali costituiscono, infatti, un importante indicatore di bisogni ed esigenze differenziati, ai quali fare riferimento nella definizione degli interventi sociali.

Di seguito si descrive la proposta di riparto delle risorse, elaborata congiuntamente dal Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio sanitaria e dal Servizio Programmazione socio sanitaria dell'assistenza distrettuale, inclusione sociale, economia sociale e terzo settore, della Direzione Salute welfare organizzazione e risorse umane, come riportata nella tabella allegato 1) al presente atto e parte integrante e sostanziale del medesimo.

MACROAREE

AREA minori: interventi e servizi sociali nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza

Le risorse per questa area devono essere impiegate nel rispetto delle finalità definite nelle Linee di indirizzo regionali per l'area dei diritti dei minori e delle responsabilità familiari, approvate con DGR n. 405 dell'8 marzo 2010 e dal Piano sociale nazionale 2018-2020, adottato con il citato decreto, il cui contenuto si fa proprio e si riporta nell'allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto.

Va precisato che, nella utilizzazione delle risorse per questa macro area di intervento, vanno tenuti presenti gli interventi in corso di attuazione finanziati nell'ambito dell'attuazione del POR FSE 2014/2020 ASSE II, al fine di armonizzare il sistema e per una più estesa ed efficace risposta ai bisogni rilevati.

Sulla base di quanto sopra esposto, e del vincolo previsto del decreto 26 novembre 2018, le risorse destinate a questa area sono pari ad € 1.781.767,96, pari al 40% delle risorse complessive del FNPS 2018 assegnato alla Regione e sono ripartite fra le Zone sociali in base ai seguenti criteri:

— 50% criterio demografico di cui:

- a) 40% popolazione residente sulla base degli ultimi dati ISTAT,
- b) 10% numero delle famiglie sulla base degli ultimi dati ISTAT,

— 50% criterio sociale di cui:

- a) 25% popolazione minorile [0 e 4] anni secondo gli ultimi dati ISTAT,

b) 25% alla popolazione minorile [0 e 18] anni secondo gli ultimi dati ISTAT.

AREA Povertà

1. povertà ed esclusione sociale - rafforzamento del servizio sociale all'interno degli uffici della cittadinanza, trasversale alle diverse aree di utenza come previsto dal Piano Sociale nazionale approvato con il DM del 26 novembre 2018.

Nel 2018, vediamo, per la prima volta, delle risorse specificatamente destinate a questa area, il riferimento è al Fondo Povertà i cui obiettivi, se da una parte sono rivolti a favore dei beneficiari del REI, è altrettanto vero che ne sono stati previsti altri di "sistema" che non caratterizzano solo l'utenza REI, ma più in generale, sono trasversali ai servizi ed 'all'utenza tutta', come ad esempio il servizio sociale professionale ed i servizi per l'informazione e l'accesso.

Le risorse del FNPS destinate alla povertà, devono prioritariamente essere indirizzate al raggiungimento dei target di cui al d.lgs. 147/2017 (almeno un'assistente sociale ogni 5000 abitanti e almeno un punto di accesso ogni 40.000 abitanti per ogni Zona sociale) qualora le risorse trasferite del Fondo Povertà non risultino sufficienti al raggiungimento degli stessi obiettivi. Laddove soddisfatti gli obiettivi di cui sopra, che si presumono raggiungibili con le risorse del Fondo Povertà, le risorse dovranno essere utilizzate nel rispetto delle indicazioni di programmazione del Piano Sociale nazionale 2018-2020. Una particolare attenzione dovrà essere rivolta ai genitori separati, prioritariamente con figli minori, dove la disgregazione della propria famiglia ha ingenerato una fragilità economica e sociale tale da renderli più vulnerabili sia dal punto di vista economico che sociale.

Sulla base di quanto sopra esposto e tenuto conto della programmazione delle varie aree di intervento, le risorse del FNPS da destinare a questa area sono pari ad € 1.000.000,00 e sono ripartite fra le Zone sociali in base ai seguenti criteri:

— 50% criterio demografico in base alla popolazione residente sulla base degli ultimi dati ISTAT,

— 50% criterio sociale di cui:

a) 40% incidenza povertà secondo i dati dell'Osservatorio regionale sulle povertà,

b) 10% criterio sociale sulla base dell'incidenza delle famiglie 'sicuramente povere', secondo il Quinto Rapporto sulla povertà in Umbria, AUR - 2012.

2. servizi/interventi/azioni per le persone anziane autosufficienti:

Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali non può non tener conto degli over 65 e delle loro fragilità mettendo a sistema una quantità di risorse ad essi specificatamente dedicati.

Dette risorse sono destinate, prioritariamente, agli interventi, azioni e servizi socio assistenziali per gli anziani autosufficienti soli o in coppia, senza reti di sostegno o con reti sociali deboli, senza casa, con insufficiente livello di reddito, in attuazione della Linea guida regionale per la pianificazione sociale di territorio nell'area anziani approvata con DGR n. 1776 del 15 dicembre 2008.

Agli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti sono destinate le risorse del Fondo per la non autosufficienza di cui al Capo V della L.R. 11/2015 (si rinvia, pertanto, alla programmazione del Piano per la non autosufficienza - PRINA).

Sulla base di quanto sopra esposto, le risorse destinate a questa fascia di persone over 65 in situazione di rischio e di esclusione socioeconomica sono pari ad € 800.000,00 e sono ripartite fra le Zone sociali in base ai seguenti criteri:

— 50% criterio demografico di cui:

a) 40% popolazione residente, sulla base degli ultimi dati ISTAT,

b) 10% numero delle famiglie, sulla base degli ultimi dati ISTAT,

— 50% criterio sociale di cui:

a) 25% popolazione entro la fascia di età 65 anni e oltre, secondo gli ultimi dati ISTAT,

b) 25% popolazione entro la fascia di età 80 anni e oltre, secondo gli ultimi dati ISTAT.

3. Immigrazione/integrazione

Le risorse derivanti dal FNPS destinate a questa macro-area sono pari a euro 250.000,00 e verranno ripartite con una deliberazione di Giunta regionale adottata ai sensi del d.lgs. 286/1998. Dette risorse sono iscritte al cap. 02718 del bilancio regionale per l'importo di € 244.000,00 e al cap. A2718 del bilancio regionale per l'importo di € 6.000,00.

AREA persone con disabilità/non autosufficienza

Relativamente a questa area è necessario ripercorrere la evoluzione programmatica che, a partire dalla Linea guida regionale per la pianificazione sociale di territorio nell'area della disabilità adulti, approvata con DGR n. 361 del 7 aprile 2008, si è sviluppata nell'ultimo triennio e che ha trovato la sua sintesi e il suo sviluppo, e conseguente attuazione, nel Nuovo Piano Sociale regionale e nel POR Umbria 2014-2020. In particolare, va premesso che le politiche regionali per l'inclusione sociale delle persone con disabilità devono prevedere un modello organizzativo inter-settoriale e una offerta di servizi diversificata, ancorata ai luoghi e ai tempi di vita, aperta a tutta la comunità locale a partire dai quattro pilastri fondamentali della salute, della formazione, del lavoro e della cittadinanza attiva.

Le risorse del FNPS assegnate a questa area, sono rivolte a sostanziare gli obiettivi di servizio di cui all'allegato 1b) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, integrandosi con le risorse già messe a disposizione con il POR Umbria 2014-2020 e le risorse già ripartite con il Piano per la non autosufficienza - PRINA, cui si rinvia, destinate, altresì, agli interventi attivati dal territorio a valere sulla legge 162/1998. In particolare sono destinate ad azioni, servizi e interventi socio assistenziali per le persone con disabilità che si propongono l'inclusione sociale, socio-educativa e socio-lavorativa, anche attraverso la conversione della domiciliarità in percorsi laboratoriali abilitativo-cognitivi nonché, in assenza di risorse familiari, la tutela degli stessi in contesti residenziali e semi-residenziali.

Agli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti sono destinate le risorse del Fondo per la non autosufficienza di cui al Capo V della l.r. 11/2015 (si rinvia, pertanto, alla programmazione del Piano per la non autosufficienza - PRINA).

Sulla base di quanto sopra esposto, le risorse destinate a questa area sono pari ad € 564.113,49 e sono ripartite fra le Zone sociali in base ai seguenti criteri:

- 50% criterio demografico di cui:
 - a) 40% popolazione residente secondo gli ultimi dati ISTAT;
 - b) 10% numero delle famiglie secondo gli ultimi dati ISTAT;
- 50% criterio sociale di cui:
 - a) 25% numero delle famiglie secondo gli ultimi dati ISTAT;
 - b) 25% incidenza tasso disabilità sulla popolazione residente secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile.

INDIRIZZI E VINCOLI PER LA PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA (ai sensi dell'art. 268 comma 2 lett. e) della legge regionale n. 11/2015)

Tenuto presente quanto previsto dal Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali di cui alla L.R. 11/2015, con riferimento alla nuova *governance* territoriale, si richiama, in particolare, l'art. 268 *bis* che definisce le funzioni in capo alle Zone sociali, tramite il Comune capofila e si stabiliscono, per le risorse oggetto del presente riparto, alcuni vincoli per la programmazione sociale di territorio in ragione di una razionalizzazione del sistema regionale dei servizi sociali, attraverso la piena realizzazione della gestione associata in grado di favorire economie di scala, l'adeguata utilizzazione delle risorse disponibili e la verifica continua dell'efficacia e dell'efficienza della spesa. Ciò anche in applicazione di quanto disposto nel Nuovo Piano Sociale regionale.

Premesso che va riconfermata la struttura territoriale preposta alla programmazione e alla realizzazione degli interventi, denominata Ufficio di Piano, di cui all'art. 268*bis* della l.r. 11/2015, con le funzioni che gli sono proprie e la relativa struttura organizzativa, in particolare si prevede la necessità di procedere:

- nel metodo della programmazione sociale di territorio;
- nell'esercizio in forma associata delle funzioni da parte dei Comuni;
- nella gestione unitaria delle risorse finanziarie destinate alla programmazione sociale territoriale;
- nella rendicontazione delle risorse trasferite, previo monitoraggio, dei risultati raggiunti (nel rispetto di quanto imposto dall'art. 268, co. 2 lett. b) e c) della L.R. 11/2015) da parte del Comune capofila di Zona sociale). A tal riguardo si stabilisce che il mancato adempimento di detto onere conoscitivo o il mancato utilizzo non motivato di parte delle risorse, comporta la revoca del finanziamento trasferito, il quale è versato all'entrata del bilancio regionale per le successive riprogrammazioni e ripartizioni dei fondi oggetto del presente atto;
- nella costruzione di livelli essenziali e uniformi di assistenza sociale così come definiti con il Piano Sociale regionale, destinando, in via prioritaria, a tale fine, le risorse trasferite.

Si ricorda che l'impostazione per '*macro livelli*' e '*obiettivi di servizio*', come da allegato 1b) del presente atto, che riproduce allegato A) del decreto di riparto del FNPS, è vincolante ai sensi dell'art. 3, comma 3 del citato decreto, anche ai fini dell'acquisizione dei dati per il monitoraggio delle attività per la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse trasferite alle Zone sociali.

Premesso quanto sopra si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

All. 1A della DGR)

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI		RISORSE 2018	
QUOTA ASSEGNATA ALLA REGIONE UMBRIA CON DECRETO DI RIPARTO (firmato il 26/11/2018 e registrato dalla Corte dei Conti in data 14 dicembre 2018 al n. 3492)		4.454.419,91	
AREE DI INTERVENTO	INTERVENTI/SERVIZI	FNPS 2018	
		risorse	inc%
MINORI: INFANZIA, ADOLESCENZA E RESPONSABILITA' FAMILIARI	nell'area dell'infanzia adolescenza nell'ambito di quelli previsti dal Piano sociale nazionale approvato con il DM del 26/11/2018	1.781.767,96	40,00
MACRO AREE POVERTA'	povertà ed esclusione sociale e rafforzamento del servizio sociale all'interno degli uffici della cittadinanza, trasversale alle diverse aree di utenza come previsto dal Piano sociale nazionale approvato con il DM del 26/11/2018	1.000.000,00	22,45
	servizi/interventi/azioni per le persone anziane autosufficienti	800.000,00	17,96
	immigrazione/integrazione	250.000,00	5,61
DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENZA	interventi e servizi per le persone con disabilità	564.113,49	12,66
quota destinata al P.I.P.I. (art. 4 del DM di riparto del FNPS 2018)		61.538,46	1,38
TOT		4.457.419,91	100,00

all. 1b della DGR)

Allegato A al Decreto di adozione del Piano Nazionale sociale, per il periodo 2018 – 2020 e di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2018 (firmato il 26/11/2018 e registrato dalla Corte dei Conti in data 14 dicembre 2018 al n. 3492)				
MACRO LIVELLO	OBIETTIVI DI SERVIZIO	AREE DI INTERVENTO		
		INFANZIA E ADOLESCENZA E RESPONSABILITA' FAMILIARE	Disabilità Non Autosufficienza	Povertà ed esclusione sociale
SERVIZI PER L'ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA RETE ASSISTENZIALE	ACCESSO ¹			€ 100.000,00
	PRESA IN CARICO ²	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
	PRONTO INTERVENTO SOCIALE ³			€ 500.000,00
SERVIZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO	ASSISTENZA DOMICILIARE ⁴		€ 200.000,00	€ 300.000,00
	SERVIZI PROSSIMITA' ⁵		€ 100.000,00	
SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI	CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI ⁶	€ 200.000,00	€ 64.113,50	€ 200.000,00
SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER LE FRAGILITA'	COMUNITA'/RESIDENZE A FAVORE IN FAVORE DEI MINORI E PERSONE CON FRAGILITA' ⁷	€ 1.200.000,00		€ 500.000,00
MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE – SOSTEGNO AL REDDITO	INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE INCLUSIONE E AUTONOMIA ⁸	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
	MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO ⁹	€ 243.306,42		€ 200.000,00

A titolo esemplificativo:

1) Segretariato sociale, Telefonia, Centro di ascolto tematici ecc.

2) Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale, Servizio per l'affidamento dei minori, per adozione minori ecc.

3) Interventi quali mensa sociale e servizi per l'igiene personale, per sostegno a specifici target in emergenza sociale

4) Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, ecc

5) servizi accoglienza di adulti e anziani ecc.

6) Centri per le famiglie, centri diurni riabilitativi, Laboratori, Centri di aggregazione sociale ecc.


7) Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educative assistenziali ecc.

8) Supporto all'inserimento lavorativo, Buoni spesa o buoni pasto, Interventi per senza dimora, ecc.

9) Contributi economici per servizi alla persona, per alloggio, per i servizi scolastici, ad integrazione del reddito familiare ecc.

ALL. 2

ESIRATTO DEL PIANO SOCIALE NAZIONALE 2018/2020
 (ADOTTATO CON IL DECRETO DI ALPARO DEL FNPS 2018)



Gli interventi e i servizi sociali nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza

Come si ricordava sopra, l'area dell'infanzia e dell'adolescenza è rimasta fuori dalla specializzazione che i fondi nazionali hanno negli anni osservato con riferimento alle grandi aree di utenza dei servizi sociali territoriali – disabilità e povertà, in particolare. Eppure era stata la legge 285 del 1997 – dedicata ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – a precorrere diversi dei principi poi fatti propri dalla 328 qualche anno più tardi e a prevedere un Fondo nazionale dedicato. Il confluire del Fondo 285 proprio nel Fondo per le politiche sociali (con l'eccezione della quota destinata alle cd. «città riservatarie») e la successiva considerazione «indistinta» della quota trasferita alle Regioni ha però reso difficilmente riconoscibile su base nazionale il contributo del FNPS alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza. La stessa Corte dei Conti, nella recente indagine sulla gestione del Fondo infanzia e adolescenza (Del. 3 agosto 2018, n. 15/2017/G), lamenta nelle conclusioni «la difficoltà di individuare gli specifici interventi di competenza regionale a favore dei minori effettuati a valere sulle risorse del Fondo riconfluite in modo indistinto e senza vincolo di destinazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali» e richiama il necessario ancoraggio ai livelli essenziali delle prestazioni: «Per quest'ultimo aspetto si ritiene, peraltro, ad oggi individuabile la competenza dell'amministrazione centrale, che è la sola a poter assicurare il necessario coordinamento ed una distribuzione dei servizi di qualità omogenea su tutto il territorio nazionale, come auspicato anche dal Comitato per l'attuazione della Convenzione Onu del 1989, superando le differenze esistenti fra un territorio e l'altro del Paese».

Appare opportuno pertanto che una quota del Fondo per le politiche sociali, già in questa fase di transizione, sia destinata agli interventi e ai servizi sociali per l'infanzia e l'adolescenza: si ritiene debba trattarsi di una quota pari ad almeno il 40%; peraltro, come visto precedentemente, è una soglia non distante da quanto in media già programmato a tal fine dalle Regioni a valere sulle risorse del Fondo, seppure con una notevole variabilità tra le stesse.

Dal punto di vista degli interventi, non può qui non richiamarsi il grande lavoro di concertazione svolto in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che per oltre un lustro ha coinvolto tutti gli attori nelle politiche di tutela del diritto di bambini e ragazzi ad una famiglia, non solo i diversi livelli di governo territoriale ma anche l'area del terzo settore e della società civile. L'apertura dei tavoli di confronto ha portato alla redazione condivisa di documenti di indirizzo dapprima in tema di affidamento familiare, successivamente in tema di accoglienza in strutture residenziali e, da ultimo, sull'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità, tutti oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata (rispettivamente, del 25 ottobre 2012, del 14 dicembre 2017 e del 21 dicembre 2017). Tali linee di indirizzo sono qui integralmente richiamate e costituiscono il principale riferimento per l'attuazione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza a valere sulle risorse del FNPS.

Le linee di indirizzo sui bambini e le famiglie vulnerabili, in particolare, intendono capitalizzare l'esperienza delle sperimentazioni del programma P.I.P.P.I., che dopo essere nato nel 2010 nel territorio delle città riservatarie grazie alla collaborazione con l'Università di Padova, fin dal 2014 è oggetto di specifico finanziamento a valere sulle risorse del Fondo politiche sociali destinate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferite alle Regioni sulla base di apposite progettazioni e in base a linee guida emanate dal Ministero medesimo. Il programma – volto ad accompagnare la genitorialità vulnerabile al fine di evitare il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare di origine – appare oggi maturo per uscire dalla fase sperimentale ed entrare nella programmazione ordinaria dei servizi: gli esiti delle sperimentazioni sono infatti estremamente incoraggianti, come testimoniato dai vari rapporti di ricerca disponibili sul sito del Ministero (*Quaderni della ricerca sociale n. 24, 34 e 39*). Fermo restando il coordinamento tecnico-scientifico in capo al Ministero in collaborazione con l'Università di Padova, le risorse per l'attuazione del Programma rientreranno nella quota regionale: ciascuna regione dovrà garantire, però, nell'ambito della programmazione regionale degli interventi, una diffusione del Programma in termini di risorse e di numero di Ambiti territoriali coinvolti pari almeno a quanto indicato nel D.D. 22 dicembre 2017, con riferimento alla passata annualità del FNPS (almeno 65 ambiti per un totale di 4 milioni di euro, tenuto conto del cofinanziamento del 20% già garantito dalle Regioni). Si tratta però di valori minimi da confermare rispetto alle annualità precedenti, considerato che ciascuna Regione si impegnerà a sviluppare il Programma prospetticamente in tutti gli ambiti in cui vi sono le condizioni per attuarlo.

L'articolazione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza

L'articolazione del sistema degli interventi e dei servizi precedentemente esposta per macro-livelli e obiettivi di servizio è già declinata in termini di interventi per l'infanzia e l'adolescenza. A parte l'accesso e la presa in carico, con le caratteristiche di trasversalità tra aree di utenza già evidenziate, anche gli interventi per bambini e ragazzi hanno l'articolazione classica tra servizi domiciliari, servizi territoriali, servizi residenziali e sostegno economico. Appare comunque opportuno avviare con questo Piano un lavoro di caratterizzazione dell'offerta di servizi che metta a fattor comune le migliori pratiche del paese e permetta, in coerenza con le finalità del Piano, di garantire maggiore omogeneità territoriale, perlomeno a valere sulle risorse del Fondo per le politiche sociali e, nello specifico, della quota di risorse destinate alle politiche per bambini e ragazzi.

Fermo restano il riferimento alle linee di indirizzo prima citate e assunto che i servizi per l'accesso e la presa in carico abbiano le medesime caratteristiche già descritte nel Piano Povertà e sinteticamente riprese precedentemente, i sostegni all'infanzia e all'adolescenza da rafforzare o attivare a valere sulle risorse del FNPS possono essere meglio specificati nel modo seguente:

1. Interventi di sostegno al contesto familiare in cui vivono bambini e ragazzi
 - a) sostegno socio-educativo domiciliare
 - b) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare
 - c) specifici sostegni in presenza di un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita
 - d) attivazione sostegni innovativi (percorsi gruppal, famiglie/persone di appoggio, ecc.)
2. Interventi di sostegno ai contesti quotidiani di vita dei bambini e dei ragazzi
 - a) Nella scuola: interventi co-progettati e co-gestiti con gli insegnanti sia di gruppo, sia in équipe multidisciplinare per singoli alunni/studenti in condizioni di difficoltà/rischio
 - b) Nel territorio: sostegni e servizi socio-educativi territoriali
3. Sistema di intervento per minorenni fuori dalla famiglia di origine

La legge 285 resta comunque un punto di riferimento essenziale per l'articolazione e le finalità dei servizi, oltre che per l'utilizzo delle risorse (la cui origine nell'ambito del FNPS, come si è detto, va rinvenuta proprio nel Fondo 285).

Inoltre, con particolare attenzione ai neo-maggiorenni in uscita da un percorso di protezione e tutela e per i quali non è possibile o opportuno un rientro nella famiglia di origine – i cd. *careleavers* – specifica attenzione deve essere rivolta alle sperimentazioni che stanno per avviarsi a valere su risorse del Fondo Povertà ai sensi dell'art. 1, co. 250, dell'ultima legge di bilancio e che necessariamente vedono coinvolti i servizi nell'accompagnamento di un percorso verso l'autonomia.

Più in generale, e non solo con riferimento ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza, è indispensabile, data la complessità dei progetti che necessariamente debbono intrecciare un insieme di interventi afferenti anche a filiere amministrative diverse e dato il grande rischio di *burn out* in cui incorrono gli operatori sociali dedicati a queste funzioni, la presenza di interventi di formazione per gli operatori e di sostegno rielaborativo al funzionamento progettuale e gestionale delle diversificate forme di équipe multidisciplinare.

Resta comunque competenza delle Regioni stabilire, in merito alla gestione dei servizi residenziali, semi residenziali, domiciliari o territoriali, la quantità di personale da impiegare e le relative qualifiche al fine dell'ottenimento della autorizzazione al funzionamento e/o dell'eventuale accreditamento. Spesso nei servizi sono impiegate, in tutto o in parte, figure genericamente definite come educative in possesso di diversi diplomi ed esperienze professionali. L'ultima legge di bilancio definisce ora gli educatori professionali socio sanitari e socio pedagogici. A far data dal 1° gennaio 2018 i nuovi educatori assunti per le suddette strutture dovranno avere i requisiti previsti dalla norma, ma gli educatori già in servizio con titoli precedentemente normati dalle regioni potranno continuare legittimamente ad operare. Entrambe queste figure (educatori professionali socio-pedagogici e socio-sanitari) potranno operare nei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari in considerazione delle finalità integrate educative-pedagogiche, sociali e riabilitative, diversamente combinate nelle singole realtà, che caratterizzano detti servizi.

